FELL SIMONA
2022.11.16 15:49:17
CN=FELL SIMONA
C=IT
2.5.4.4=FELL
2.5.4.42=SIMONA

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 10 NOVEMBRE 2022, N. 1943,

RESA DAL TAR DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI, SEZ. III, NEL GIUDIZIO *SUB* R.G. N. 4390/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – *francescoleone@pec.it;*tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – *simona.fell@pec.it;*tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori del Sig. **Pontillo Giuseppe** (C.F.PNTGPP76E19L259U), nato il 19/05/1976 a Torre del Greco (NA), e residente in Boscoreale (NA), in via Masseria Tedesco, n. 19, CAP 80041, in base all'autorizzazione di cui al ordinanza del 10 novembre 2022, n. 1943, reso dal Tar Lazio - Roma, sez. Terza, resa nel giudizio R.G. n. 4390/2022,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **4390/2022**;
- il ricorso è stato presentato contro:
- la Regione Campania - Dipartimento della Funzione Pubblica; la Giunta Regionale della Regione Campania e la Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito del ««*concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania*», di cui va ordinato l'intervento;
- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione del punteggio numerico complessivo, pari a 21,5, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- conseguentemente parte ricorrente è risultato collocato in una posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettate nella graduatoria di merito del concorso.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria di merito e contestuale nomina dei vincitori del «*concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania*», pubblicata il 9 settembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (*http://www.regione.campania.it/*), nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta ricompresa;
- la graduatoria di merito del «*concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania*», pubblicata il 28 giugno 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (*http://www.regione.campania.it/*), nella quale l'odierno ricorrente risulta collocate alla posizione n. 35 con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- l'esito della prova scritta del «*concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania*», reso noto dall'amministrazione procedente l'1 febbraio u.s. con la pubblicazione nel sito web istituzionale, nella parte in cui a parte ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- il punteggio numerico, pari a ***21.5,*** assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti, nonostante la rettifica del punteggio a seguito della contestazione effettuata;
- l'avviso recante "*Approvazione esiti provvisori prove scritte e accesso agli elaborati individuali*" del 15 ottobre 2021, con cui l'amministrazione procedente ha reso nota ai candidate la possibilità di prendere vision della prova sostenuta e di contestare eventuali anomalie;
- il punteggio numerico (prova scritta + titoli), pari a ***25.55***, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **351, 396 e 1.120,** del correttore e del foglio risposte**;**
- il verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **351, 396 e 1.120** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli riguardanti il riesame del punteggio della prova scritta dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso;
- ove occorra e per quanto di interesse, il bando di concorso, nella parte in cui possa interpretarsi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

"*ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA*

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del Sig. ***Pontillo Giuseppe*** *(C.F.PNTGPP76E19L259U), nato il 19/05/1976 a Torre del Greco (NA), e residente in Boscoreale (NA), in via Masseria Tedesco, n. 19, CAP 80041, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F.*

CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 142,

CONTRO

- *la **Regione Campania - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sede legale via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli;*
- *la **Giunta Regionale della Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli;*
- *- la **Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili**, nella persona del legale rappresentante legale pro tempore, sede legale via Marine, n. 19/c, Napoli;*

E NEI CONFRONTI

- *dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito e contestuale nomina dei vincitori del «concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», pubblicata il 9 settembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (http://www.regione.campania.it/), nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta ricompresa;

- della graduatoria di merito del «concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», pubblicata il 28 giugno 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (http://www.regione.campania.it/), nella quale l'odierno ricorrente risulta collocate alla posizione n. 35 con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'esito della prova scritta del «concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», reso noto dall'amministrazione procedente l'1 febbraio u.s. con la pubblicazione nel sito web istituzionale, nella parte in cui a parte ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

*- del punteggio numerico, pari a **21.5,** assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti, nonostante la rettifica del punteggio a seguito della contestazione effettuata;*

- dell'avviso recante "Approvazione esiti provvisori prove scritte e accesso agli elaborati individuali" del 15 ottobre 2021, con cui l'amministrazione procedente ha reso nota ai candidate la possibilità di prendere vision della prova sostenuta e di contestare eventuali anomalie;

*- del punteggio numerico (prova scritta + titoli), pari a **25.55**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;*

*- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **351, 396 e 1.120,** del correttore e del foglio risposte**;***

*- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **351, 396 e 1.120** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;*

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli riguardanti il riesame del punteggio della prova scritta dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui possa interpretarsi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa, con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del «concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania» previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei, e/o di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito, con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il codice concorso D-FIT, pubblicata il 28 giugno u.s., previa rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria di merito del concorso.
Si premette in

FATTO

1. *– Con bando pubblicato sul BURC n. 70 del 14/07/2021, l'amministrazione procedente ha indetto i bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esame, per la copertura di n. 110 posti complessivi di categoria C e D, finalizzati al potenziamento dei Centri per l'Impiego nei profili professionali di area informatica. Parte ricorrente, interessato ai profile D-SIT, ha trasmesso la domanda di partecipazione al concorso seguendo le indicazioni riportate dall'amministrazione procedente.*
2.*– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:*

i. *prova scritta;*
ii. *valutazione dei titoli.*

3. *– Ebbene, l'odierno ricorrente è stato convocato lo scorso 10 ottobre 2021 per l'espletamento dell'unica prova scritta del concorso, per il cui superamento è stata richiesta «una votazione minima di 21/30* ***ventuno trentesimi****» (cfr. art. 6, comma 10, del bando).*
La prova è consistita ***nella risoluzione di sessanta quesiti a risposta multipla****, sulle seguenti materie:*
– open government e open data,
– architetture e protocolli di rete e sicurezza,
– gestione di sistemi informativi e data base,
– gestione di big data, per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- ***risposta esatta: +0,5 punti;***
- ***mancata risposta: 0 punti;***
- ***risposta sbagliata: - 0,15 punti.***

4. *– Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale, il ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio prossimo alla soglia di idoneità, ma non utile per l'inclusione nella graduatoria di merito.*

In particolare il ricorrente ha appurato di aver conseguito un punteggio pari a 20,9.

Il 15 ottobre 2021, l'amministrazione procedente ha reso noto un avviso con il quale ha concesso ai candidati di contestare i quesiti che sono stati somministrati in occasione dell'unica prova scritta.

Approfittando di tale opportunità ed utilizzando il form telematico predisposto dall'amministrazione a tal scopo, l'odierno ricorrente ha segnalato l'ambiguità di numerosi quesiti, tra i quali quelli odiernamente censurati.

5. – L'amministrazione, una volta presa visione delle contestazioni dei candidati, ha provveduto al riesame dei punteggi attribuiti, e conseguentemente, il 1 febbraio 2022, ha provveduto a rendere noto un elenco anonimo recante il punteggio aggiornato della prova scritta.

Parte ricorrente, così, ha appreso di aver proficuamente superato la prova scritta*, ottenendo un punteggio pari a* ***21,55/30****, e di essere* ***idoneo per l'accesso al posto di interesse*** *(profilo professionale amministrativo* ***D-SIT*** ***(«Funzionario sistemi informative e tecnologie»).***

Infatti per tale profilo, come da bando di concorso, erano bandito solo 12 posti, poi aumentati a 17.

6. – Lo scorso 28 giugno, però, l'amministrazione procedente ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso de quo e, nonostante parte ricorrente abbia ottenuto un ottimo punteggio e si sia collocato alla posizine n. 35 *con un punteggio complessivo di 25,55 punti, lo stesso ha potuto constatare che la presenza nel questionario somministratogli di* ***domande del tutto fuorvianti****, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo,* ***ha penalizzato la sua utile collocazione nella graduatoria di merito, impedendogli di collocarsi in una posizione utile tra i candidati vincitori, anche al netto degli scorrimenti.***

Non comprendendo quale dei quesiti fosse stato oggetto del riesame, l'odierno ricorrente ha inoltrato, nel mese di agosto, all'amministrazione procedente una istanza di accesso agli atti, che allo stato attuale è rimasta inevasa.

7. – Infine, lo scorso 9 settembre l'amministrazione ha reso nota la graduatoria di merito definitiva del concorso e, contestualmente, ha nominato i candidati vincitori. A causa del pregiudizio recato dalla presenza dei quesiti odiernamente censurati, naturalmente, parte ricorrente non risulta utilmente incluso nella graduatoria dei vincitori.

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto dei quesiti contestati, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione dei quesiti in questione e l'errata risposta che ne è derivata hanno certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente, che si trova collocata in una posizione di molto inferiore (n. 35) rispetto a quella spettante, in virtù del punteggio ricalcolato per i quesiti contestati di cui meglio si dirà nel prosieguo (n. 15 quale vincitore).

8. *– Pertanto, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.*

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità dei soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 351 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere ***un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite****.*

La ***formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti****, unita all'individuazione di* ***una e una sola risposta esatta*** ***tra tutte le alternative proposte,*** *costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del* ***principio meritocratico.***

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, ovvero all'interno dell'alveo delle opzioni di risposta somministrat non ve ne sia nemmeno una corretta.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria di merito del concorso, l'odierno ricorrente ha preso atto della lesione cagionata dalla presenza di quesiti che risultano invariabilmente errati e/o fuorvianti e che, conseguentemente, hanno pregiudicato la collocazione dello stesso nella posizione legittimamente spettante.

Il primo quesito *in esame, il* ***n. 351,*** *è così formulato:*

«Parlando di migrazioni in cloud, come si può dividere la migrazione?

A: Migrazione 1-to-2 e Cloud migration.

B: Migrazione 1-to-all e Cloud migration.

C: Migrazione 1-to-1 e Cloud migration*».*

Secondo l'amministrazione la risposta corretta sarebbe la ***C)****; il ricorrente, invece, ha flaggato la risposta* ***A),*** *alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito la penalità di -* ***0,15 punti****.*

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C come esatta ***non trova alcun riscontro nella letteratura di settore.***

Come si può evincere dalla relazione tecnica depositata in atti, infatti, "sia per quel che riguarda le strategie di migrazione, sia per quel che riguarda le fasi della migrazione in Cloud, la terminologia utilizzata nell'ambito della letteratura tecnica non sembra trovare corrispondenze di rilievo nella modalità di formulazione delle risposte".

Ed infatti, occorre precisare che per quanto concerne le strategie di migrazione, la letteratura di settore, individua cd. "6 R":

- *Retain o Conservazione;*
- *Retire o Smantellamento;*
- *Re-purchase o Sostituzione;*
- *Re-host o Trasferimento di host;*
- *Re-platform o Trasferimento di piattaforma;*
- *Re-architect o Rifattorizzazione/Creazione di una nuova architettura.*

Ognuna delle summenzionate strategie si differenzia dalle altre per valore generato e per risorse necessarie alla sua realizzazione. É quindi necessario identificare le strategie applicabili alla migrazione di un applicativo in base al livello di ambizione cui si aspira ed alle effettive risorse che si possono utilizzare: non esiste la strategia corretta ma il giusto bilanciamento di queste due componenti in base al contesto in cui si opera.

A ben vedere, a voler dare una interpretazione della migrazione in termini di "strategie di migrazione", nessuna delle opzioni di risposta indicate dall'Amministrazione è esatta.

Quanto alla seconda accezione, le fasi della migrazione (ovvero i passi da seguire nell'ambito di un processo di migrazione), la letteratura tecnica ne individua genericamente 9: Discover, Analyze, Plan, Design, Migrate, Integrate, Validate, Operate, Optimize.

As shown in the previous diagram, the cloud migration steps include the following:

- **Discover**: Discovery of cloud migration portfolios and on-premise workloads
- **Analyze**: Analyze discovered data and workloads
- **Plan**: Plan migration to the cloud and define the migration strategy
- **Design**: Design the application as per the migration strategy
- **Migrate**: Execute the migration strategy
- **Integrate**: Integrate with dependencies
- **Validate**: Validate functionality after migration
- **Operate**: Plan to operate in the cloud
- **Optimize**: Optimize your workload for the cloud

One of the initial steps of a cloud migration project is to assess and prioritize the applications for migration. To accomplish this, you need to get a complete inventory of the IT assets in your environment to determine which servers, applications, and business units are suitable for migrating to the cloud, prioritize the migration plan, and determine a migration strategy for these applications. Let's drill down each step and learn more about them.

Ebbene, anche alla luce di questa seconda lettura, come si evince dalla relazione del prof. Di Mauro, in breve, parte ricorrente non avrebbe mai potuto rispondere correttamente considerate l'ambiguità della formulazine del ventaglio di risposte somministrate.

L'errore della procedente è cristallino e consiste nel ***non aver seguito, nella predisposizione del quesito in esame, l'attuale letteratura in tema di migrazione cloud.***

Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dal contest normativo cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, debbano intuire le oscure ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad intendere come ***corretto un quesito che, manifestamente, non lo è!***

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito che « «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali in subiecta materia, è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi ***neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati*** *(ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).*

In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure formulate sulla base della circostanza per cui «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un ***quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta****» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). È pacifico che in sede di pubblico concorso, «****l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa****», per poi concludere affermando che «****l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta*** *(Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015),* ***così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato****» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi,* ***«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata****» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).*

È indubbio che la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata, finendo per pregiudicare il punteggio dell'odierno ricorrente nonostante il superamento della prova scritta, impedendole di essere ricompresa nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito!

Infatti, con la rettifica del punteggio in relazione al quesito n. 351, l'odierno ricorrente raggiungerebbe un punteggio complessivo di 26,2 (21,55 base per la prova scritta + 0,5 per la risposta fornita meno la detrazione della penalità attribuita + il punteggio per titoli già riconosciutogli), e si collocherebbe alla posizione n. 25!

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti con univoca risposta corretta, si rende necessario assegnare alla ricorrente ***il punteggio pieno di 0,5 e detrarre la penalità attribuitale (-0,15), per l'errata formulazione della domanda in questione, non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.***

II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 396 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Posta l'assoluta erroneità della formulazione del quesito n. 351, come anticipato il punteggio riportato dall'odierno ricorrente è stato pregiudicato da due ulteriori quesiti: i nn. 396 e 1120.

Anche in questo caso la relazione offerta in atti dimostra l'errore in cui l'amministrazione è incorsa, ma procediamo con ordine.

Il secondo quesito oggetto di censura è il seguente:

Cos'è CAMP (Cloud Application Management for Platforms)?
A: La procedura di gestione e monitoraggio della disponibilità di applicazioni software.
B: Interfacce tra un'applicazione e la piattaforma cloud.
C: Una specifica progettata per la gestione semplificata delle applicazioni».
Anche in uesto caso, secondo l'amministrazione la risposta corretta è la C), mentre parte ricorrente ha opzionato la risposta B).
La risposta fornita dal ricorrente trova riscontro nel testo Communication Infrastructures for Cloud Computing di B. Kantarci e H. Mouftah, IGI Global, 2013: «(…) CAMP operates at very high level, defining the interfaces that represent applications and components of any platform on which they depend (…)» e cioè che "CAMP opera a livello molto alto, definendo le interfacce che rappresentano le applicazioni ed i componenti di ogni piattaforma (…)".

specified by a large group of participants including Oracle, Red Hat, Rackspace, Huawei Software AG, and CloudBees Cloudsoft. CAMP is also important because, while several similar efforts are available as ad-hoc solutions at the IaaS layer, such as the Amazon Elastic Cloud Computing (EC2) API ("Amazon Elastic Cloud," 2012) and Eucalyptus ("Eucalyptus," 2012), it is the first standardization effort to standardize control commands for the PaaS. In fact, despite the growing use of PaaS motivated by new services, such as the ones offered by Amazon EC2 ("Amazon Elastic Cloud," 2012) and Microsoft Azure ("Microsoft Azure," 2012), each manufacturer provides at the users its management console, thus making difficult to migrate workloads from one service to another. CAMP operates at a very high level, defining the interfaces that represent applications and components of any platform on which they depend, leaving the low-level details to the Cloud provider. In fact, the hope of OASIS is that all PaaS providers accept and effectively support the API commands proposed by CAMP so to carry out a series of commands API shared between different PaaS solutions to form a basis for service providers, in order to achieve an easy management of workloads between multiple Cloud providers.

Finally, focusing on the IaaS layer, OGF forum proposed OCCI that aims to standardize a set of management APIs unified and extensible that reflect the management API efforts by different Cloud providers in the last years, such as GoGrid ("GoGrid," 2012) and Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ("Amazon Elastic Cloud," 2012). OCCI enables the management of different IaaS platforms from a single interface and fosters

In estrema sintesi, nonostante i testi di riferimento diano una definizione di "camp" corrispondente a quella fornita dal ricorrente, l'amministrazione procedente ha arbitrariamente attribuito allo stesso una ulteriore penalità.
*Anche a voler ammettere l'esistenza di una letteratura a supporto della correttezza dell'opzione di risposta considerata dall'amministrazione procedente, «**Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda**» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del **3 novembre 2021**).*
Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.
L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Da parte sua, il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.
La Commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta

sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

Ciò senza considerare che con l'attribuzione del punteggio pieno anche per il summenzionato quesito, parte ricorrente con un punteggio complessivo di 26,85 si collocherebbe alla posizione n. 19, a due posizioni di differenza dall'ultimo vincitore del concorso (21,55 punteggio base + 0,5 punti per ogni quesito contestato meno la detrazione della penalità attribuita + il punteggio per titoli già riconosciutogli).

L'errore in cui l'amministrazione è incorsa ha alterato la procedura selettiva, oltre che pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente.

III. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 1120 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferme le esposte considerazioni, parte ricorrente si è imbattuta in un ***ulteriore quesito dalla formulazione del tutto ambigua.***

«Cosa si intende per Big Data nel settore ITC?

A: Una collezione di dati che non può essere acquisita, gestita ed elaborata da strumenti informatici, da software e da hardware "tradizionali" in un tempo tollerabile.

B: Una collezione di dati con una soglia dimensionale non inferiore alla unità di misura del Terabyte (TB).

C: Esclusivamente una collezione di dati non strutturati come audio, video, pagine web e testi»

Parte ricorrente ha deciso di flaggare l'opzione di risposta B), mentre secondo l'amministrazione procedente la risposta esatta è la A).

Occorre precisare che alla locuzione "Big Data" viene spesso associata la sua caratteristica principale (sottolineata anche dall'aggettivo "Big") che riguarda il volume, ovvero, l'ammontare di dati che è possibile immagazzinare.

A conferma di ciò si riporta l'estratto di un testo tecnico

(...) Esistono alcune caratteristiche di ciò che costituisce i big data, a cui ci si riferisce generalmente come le 4 V: volume, varietà, velocità, veridicità. Naturalmente, la caratteristica più nota è l'enorme volume (...). (Tratto da: *Big Data e Sentiment Analysis* di M. Guidolin, M. Magnani, P. Mazza, *Egea Editore*, 2021, ISBN: 978-8823883161. Il testo estratto si trova nell'Introduzione).

Una caratteristica imprescindibile, dunque, che connota e definisce il concetto di "BIG DATA", e che non esclude la correttezza della risposta fornita dall'odierno ricorrente, confermata dalla seguente letteratura di settore

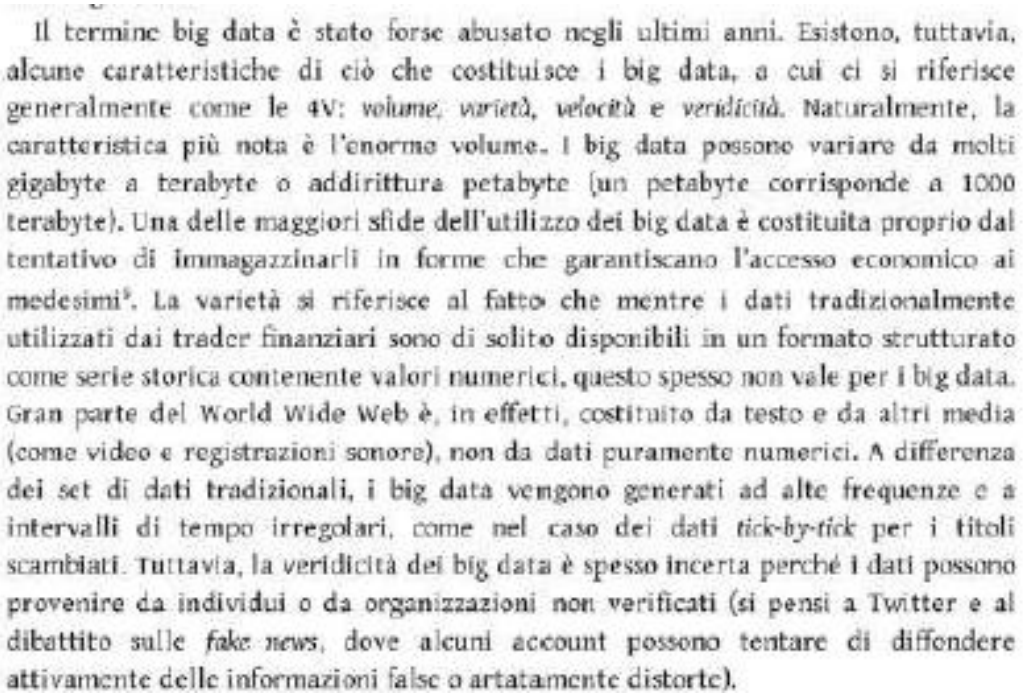

Il termine big data è stato forse abusato negli ultimi anni. Esistono, tuttavia, alcune caratteristiche di ciò che costituisce i big data, a cui ci si riferisce generalmente come le 4V: *volume*, *varietà*, *velocità* e *veridicità*. Naturalmente, la caratteristica più nota è l'enorme volume. I big data possono variare da molti gigabyte a terabyte o addirittura petabyte (un petabyte corrisponde a 1000 terabyte). Una delle maggiori sfide dell'utilizzo dei big data è costituita proprio dal tentativo di immagazzinarli in forme che garantiscano l'accesso economico ai medesimi[5]. La varietà si riferisce al fatto che mentre i dati tradizionalmente utilizzati dai trader finanziari sono di solito disponibili in un formato strutturato come serie storica contenente valori numerici, questo spesso non vale per i big data. Gran parte del World Wide Web è, in effetti, costituito da testo e da altri media (come video e registrazioni sonore), non da dati puramente numerici. A differenza dei set di dati tradizionali, i big data vengono generati ad alte frequenze e a intervalli di tempo irregolari, come nel caso dei dati *tick-by-tick* per i titoli scambiati. Tuttavia, la veridicità dei big data è spesso incerta perché i dati possono provenire da individui o da organizzazioni non verificati (si pensi a Twitter e al dibattito sulle *fake news*, dove alcuni account possono tentare di diffondere attivamente delle informazioni false o artatamente distorte).

In estrema sintesi, per quanto concerne i quesiti summenzionati, ci si trova di fronte ad ipotesi in cui non sono presenti opzioni di risposta corrette (quesito n. 351) ovvero sono presenti più opzioni di risposta parimenti corrente, che non escludono la correttezza delle altre (nn.391 e 1120).

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'ambigua formulazione della domanda genera, infatti, un elemento di confusione nella comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Questo è avvenuto nel caso di cui si discute.

*Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica,«**atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta**» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza **21 giugno 2021,** n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).*

*E invero, «**affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa** occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della **complessiva attività di selezione**, siano formulate in modo tale da non pregiudicare **l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti**. **I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta**» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio **2021,** n.1040).*

*La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.***

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, si palesa del tutto irragionevole considerato che il ricorrente, a causa della errata formulazione dei quesiti, non è riuscita a collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del 28 giugno u.s..

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 351, 396 e 1120, del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di ***0,5 punti ulteriori per le tre domande censurate e la relativa detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per quesito censurato,*** *con conseguente attribuzione del punteggio spettante,* ***27,5,*** *e la relativa inclusione nella graduatoria di merito, nella posizione legittimamente spettante (n. 15).*

IV. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Il ricorrente è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che gli è valso un posizionamento inferiore nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse.

Con specifico riguardo alla contestazione di un solo ***quesito*** *del questionario somministrato all'odierno ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha superato la prova scritta con* ***21,55 punti*** *e,* ***qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione di una sola domanda,*** *vanterebbe il* ***riconoscimento di 22,2 punti.***

Detto punteggio – sommato ai punti per titoli già riconosciutigli - consentirebbe al ricorrente di collocarsi utilmente nella 25° posizione, con complessivi 26,2 punti!

In tal modo, il ricorrente raggiungerebbe la posizione odiernamente occupata dalla Sig.ra Leano Vincenza Anna, della quale sono state richieste le generalità con apposite istanza di accesso agli atti, ancora non esitata.

In ottica di futuri scorrimenti, parte ricorrente, sarebbe dichiarato certamente vincitore in quanto lo scarto con l'ultimo candidato destinato all'assunzione è meno di dieci posizioni.

Considerato che l'odierno ricorrente ha censurato due ulterior quesiti, occorre precisare che con il ricoscimento del punteggio legittimamemente spettane per tutti i quesiti censurati, si collocherebbe quale vincitore del concorso alla poszione n. 15 con 27,5 punti complessivi (21,55 punteggio base + il punteggio per titoli già riconosciuto + 0,5 punti per ogni quesito censurato e la detrazione della penalità attribuita), superando il Sig. Diodati Massimiliano, che ha ottenuto un punteggio complessivo di poco inferiore.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare ***meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio pieno****.*

Ciò in quanto la situazione giuridica del ricorrente, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso gli atti della procedura concorsuale di cui trattasi, merita tutela alla luce del conosciuto orientamento giurisprudenziale secondo cui il concorrente può limitarsi all'impugnazione della graduatoria finale al solo fine di conseguire una migliore posizione (in vista, per esempio, di future assunzioni per scorrimento della graduatoria), come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato (si veda, in tal senso, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071; Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; Sez. IV 2 novembre 1995 n. 860), specie considerato che, nelle procedure c.d. fast track (a prova unica) come quella che ci occupa, beneficiare del corretto posizionamento in graduatoria consentirebbe al ricorrente di essere destinatario, sulla base del punteggio spettante e nonostante il decorso del tempo, di un posto presso una P.A.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei tre quesiti odiernamente censurati e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di ***0,5 punti ulteriori ogni domanda censurata, con decurtazione della penalità attribuita (-0,15),*** *con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di di* ***27,5/30*** *(punteggio ottenuto di 21,55 + 0,5 per ogni quesito + 0,15 per ogni penalità attribuita + il punteggio titoli già attribuitogli), a causa della patente erroneità dei* ***quesiti censurati.***

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione della stessa in una posizione inferiore nella graduatoria, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Ciò anche a fronte delle note carenze di organico, segnalate peraltro dalla stessa amministrazione che ha provveduto ad ampliare il numero di posti banditi.

Pertanto, considerate la nomina dei candidati vincitori gli stessi ***a breve saranno assunti*** *e solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna ricorrente nella posizione legittimamente spettante,* ***evitando ulteriori oneri ed aggravi.***

Non soltanto si tratta di concorso cd. fast track, ma la medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), per i prossimi due anni, senza considerare che la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla ***notifica per pubblici proclami****, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.*

Istanza Istruttoria

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere inclusa nella graduatoria finale di merito nella posizione legittimamente spettante.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verificazione o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

* * *

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA- NAPOLI

*- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;*

*- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare la presenza di quesiti erronei e/o fuovianti;*

*-**in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello spettante e conseguente riesame della posizione assegnatale;*
*- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del concorso;*
*- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente.*

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.
Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Napoli, 27 settembre 2022
Avv. Francesco Leone *Avv. Simona Fell* *Avv. Ciro Catalano".*

***

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 1943/2022, pubblicata lo scorso 10 novembre u.s., il TAR ha *"Rilevato che parte ricorrente non risulta aver notificato il gravame proposto ad alcun controinteressato, avendo documentato il tentativo senza esito di ottenere dall'amministrazione nominativi ed indirizzi di residenza degli stessi, anche attraverso istanza di accesso, e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;*
Considerato che, in ragione delle circostanze sopra indicate per i controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dal ricorrente – la notifica individuale viene ad assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter,

ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei contro interessati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul

sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4390/22) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Campania-Napoli*" della sezione "*T.A.R.*";

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'Ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 10 novembre 2022, n. 1943, *sub* r.g. 4390/2022.

La Regione Campania – Dipartimento della funzione pubblica dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, dell'Ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di Ordinanza;

ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;

iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato,** da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC ***simona.dell@pec.it*****, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Campania – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione**

è avvenuta.

Di seguito si riportano i nominativi dei potenziali controinteressati.

N.	COGNOME	NOME	Sesso
1	GAGLIARDI	FRANCESCO	M
2	SALVATORE	ANNA	F
3	MOIO	GINO	M
4	ANDREOZZI	CARMELA	F
5	CASILLO	PAOLO	M
6	DE LUCIA SPOSITO	CARMINE	M
7	COSENTINO	PAOLO	M
8	DANIELE	MARCELLA	F
9	DE MICCO	PASQUALE	M
10	ZARRILLO	ANGELO	M
11	GRISARD	FEDERICA	F
12	CONTINO	ALESSIO	M
13	CIOTOLA	ANNALISA	F
14	DE CARO	ANTONIO	M
15	DIODATI	MASSIMILIANO	M
16	DI DOMENICO	MARCO	M
17	FERRAIOLI	CARLO	M
18	SCOTTO	FRANCESCO	M
19	CESAREO	MARCO	M
20	MALANDRINO	ROSANNA	F
21	CERINO	LUIGI	M
22	MOSCA	RAFFAELE	M
23	DE SANTIS	ANTONIO	M
24	ZANFARDINO	NICOLA	M
25	LEANO	VINCENZA ANNA	F
26	VITAGLIANO	ANGELA	F
27	MIELE	ALESSANDRO	M
28	GIORDANO	ANNAMARIA	F
29	CAPONE	CORRADO	M
30	ABRUZZO	ALESSANDRO GIUSEPPE	M
31	FERRARA	EMILIO	M
32	RUSSO	ALESSANDRO	M
33	SANTILLO	PASQUALE	M
34	DE GIACOMO	PASQUALE	M

Napoli, 16 novembre 2022

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Ciro Catalano

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824